



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con contratto, rep. n. 1744 del 07/03/2011, si concedeva in locazione alla ditta Tecnorad Italia S.p.A. una porzione di terreno di proprietà comunale di mq 60,00, sito nel comune di Acuto, località Monte Serrone, riportata in catasto al foglio 7 particella n. 1, da adibire all'installazione di un'infrastruttura per le telecomunicazioni elettroniche, di proprietà della società locatrice;
- tale contratto, della durata di nove anni, prevede un canone annuo di € 21.624,21 oltre IVA, relativo all'ospitalità di n° 3 gestori di telefonia mobile, maggiorabile di € 5.165,00 oltre IVA annui, qualora l'infrastruttura ospiti un ulteriore gestore;

Vista la nota datata 07/06/2012, trasmessa dalla soc. Tecnorad Italia S.p.A., con la quale ha rappresentato l'esigenza di ridimensionare le spese di gestione e, per quanto concerne i rapporti con questo Ente, ridurre il canone di locazione, a causa delle continue ed analoghe richieste avanzate dagli operatori ospiti dell'infrastruttura;

Tenuto, altresì, conto, della necessità avanzata dalla stessa ditta di effettuare non solo lavori di manutenzione ordinaria, ma anche interventi di manutenzione straordinaria, non previsti né prevedibili, della strada comunale di accesso all'immobile locato, come dettagliatamente illustrato e quantificato nel computo metrico agli atti, il cui importo complessivo ammonta da € 29.855,96 oltre IVA;

Preso atto dell'intendimento espresso dalla società Tecnorad Italia S.p.A. con la nota sopracitata di eseguire, a propria cura e spese, tali lavori di messa in sicurezza della strada comunale di accesso all'impianto, mediante la collocazione di recinzione a bordo della stessa e la realizzazione di un'area di manovra situata nel piazzale davanti all'impianto di proprietà della Tecnorad Italia S.p.A.;

Che tali lavori, di manutenzione straordinaria, rientrerebbero nei compiti di questo Ente e che gli stessi vanno ad incrementare il valore della strada in oggetto;

Considerato che:

- all'art. 3, 4° comma del contratto, risulta espressamente previsto "il locatore consente che la conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento"
- il recesso anticipato del contratto, non opponibile in alcun modo da questa amministrazione, recherebbe grave danno al bilancio dell'Ente, determinando una minore entrata di consistente entità;

Ritenuto, nell'interesse dell'Ente, dover recepire le difficoltà gestionali dalla società locatrice, in considerazione dell'effettiva situazione di criticità in cui versano le attività economiche e ridurre, per quanto possibile, le negative conseguenze a carico dell'Ente;

Ad unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte

- di fornire al responsabile del servizio tecnico-lavori pubblici, l'indirizzo di recepire le difficoltà gestionali dalla società Tecnorad Italia S.p.A., in considerazione dell'effettiva situazione di criticità in cui versano le attività economiche e ridurre, per quanto possibile, le negative conseguenze a carico dell'Ente, adottando i conseguenti atti gestionali;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267